



## SECONDARIO CAPACITY E UVAM

### Gli esiti di Terna

a pagina 6



## TELERISCALDAMENTO

### Dal 2024 nuove regole

a pagina 7

## CAPACITY MARKET

### Cresce l'attesa per le nuove aste

*Mancano all'appello per il 2024 i 500 MW di A2A*

Il 30 giugno era la scadenza per ottenere il titolo autorizzativo da parte degli impianti nuovi ammessi al meccanismo per il 2024. A quanto risulta a QE, dei 2,3 GW non autorizzati inclusi nel capacity sarebbe rimasto fuori il progetto di Cassano D'Adda.

a pagina 6

## LE ADDIZIONALI PROVINCIALI

### Accise elettriche, un'altra sentenza

*È legittimo il rimborso anche per i consumi anteriori al 1° aprile 2010*

Con la recente sentenza n. 249/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo ha stabilito un importante principio in materia di addizionali.

a pagina 9

## IL MINISTRO PICHETTO ALLA CAMERA

### Ripristino natura, CO2, qualità aria, Ecbd: l'Italia ribadisce i suoi "no"

*Case green, tavolo con verifiche su classi ed edifici*



Sono diverse le normative Ue che non convincono l'Italia: i "dubbi sulle deroghe per gli impianti per Fer" inserite nella legge per il ripristino della natura, ma anche l'insoddisfazione sul Regolamento per le emissioni dei veicoli pesanti, la contrarietà sui tempi della direttiva qualità dell'aria, la richiesta di una maggior ambizione sull'economia circolare e di maggior flessibilità sulle "case green".

a pagina 8

## L'AGGIORNAMENTO ARERA

### Gas tutela, a luglio -2,1%

*Nei 12 mesi è -10,7%*

L'andamento dei prezzi all'ingrosso porta a un nuovo calo della componente Cmem, attestatasi per luglio a 31,41 euro/MWh.

a pagina 7

### Gas, Igi Gme in risalita

sul sito di QE

## RETE CARBURANTI

### Il punto della Gdf sui controlli

*L'audizione alla Camera*

Da gennaio sono stati eseguiti 7.564 interventi a livello nazionale e sono state contestate 2.375 violazioni. Plauso a interoperabilità banche dati e a delega fiscale.

a pagina 4

## IL NODO RISORSE

### Ddl riforma rete carburanti: appuntamento alla ripresa

*Alla Camera audizioni fino al 20 settembre*

Gli obiettivi e la struttura del Ddl di riordino nella presentazione di Mimit e Mase. Unem: "Ci sono temi da rivedere, come la contrattualistica".

a pagina 5

### Mimit: "Prezzi rimasti saldamente sotto i 2 €"

a pagina 4

## LE NUOVE REGOLE

### Garanzie d'origine, consultazione Gse

Per inviare osservazioni al Gestore c'è tempo fino al 4 settembre. Previsti successivi tavoli operativi per gli aspetti tecnici

a pagina 5



Gli indici energia (a pagina 3)

## All'interno

Immatricolazioni auto, frena la crescita

a pag. 2

Extraprofiti, Energean rivede impegno in Italia

a pag. 12

Acinque, il cfo Gandini lascia

a pag. 12

Innovazione, si chiude il progetto Maia-Taqa

a pag. 12



TORNA IL

## CONCORSO FOTOGRAFICO

DI QUOTIDIANO ENERGIA

INVIA LE TUE FOTO ENTRO IL 3 SETTEMBRE 2023

COMPILA IL FORM



## Accise elettriche: legittimo il rimborso anche per i consumi anteriori al 1° aprile 2010

**Il contrasto dell'addizionale con la normativa comunitaria risale alla direttiva 2003/96/CE. Analisi e commento della recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo**

di Marzia Mobrìci\*

Con la recente sentenza n. 249/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo ha stabilito un importante principio in materia di addizionali alle accise sulla energia elettrica, affermando che il relativo rimborso può essere richiesto all'Erario anche per importi versati con riferimento ai consumi effettuati anteriormente al 1° aprile 2010.

L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 - si ricorda - aveva istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore, a seconda dei casi, dei Comuni, delle Province o dell'Erario che doveva essere versata dai fornitori dell'energia elettrica, i quali a loro volta erano soliti recuperarla direttamente dai consumatori finali con l'addebito in bolletta.

Come noto, tale tributo è stato abrogato dal Legislatore italiano con i D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con D.L. n. 16/2012 anche nelle Regioni a statuto speciale: benché non espressamente illustrato nei richiamati testi normativi, tale abrogazione si è resa necessaria in quanto il prelievo in esame si è rivelato in contrasto con la disciplina comunitaria, mancando del necessario requisito della "finalità specifica" dalla stessa richiesto.

La stessa Corte di Cassazione ha confermato che l'addizionale all'accisa "va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE" (Cass. sent. 23 ottobre 2019, n. 27101; nello stesso senso Cass. sent. 4 giugno 2019, n. 15198) ed ha altresì specificato che legittimati al rimborso nei confronti dell'erario erano i soli fornitori spettando invece ai clienti finali adire il giudice ordinario per la restituzione di quanto da essi illegittimamente pagato.

Tanto è stato sufficiente per generare un amplissimo contenzioso in sede civile tra clienti e fornitori con il quale i primi hanno richiesto la restituzione delle somme versate ai secondi a titolo di addizionale nel frattempo versate da questi ultimi all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e alle province. Solo a seguito della condanna civile, i fornitori hanno potuto presentare istanza di rimborso alle autorità fiscali, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/1995.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tuttavia, si è sempre opposta al rimborso delle addizionali riferibili all'energia consumata antecedentemente al 1° aprile 2010, data in cui gli Stati membri avevano l'obbligo

di conformarsi alla Direttiva n. 2008/118/CE.

Con la pronuncia in esame, invece, i giudici di Bergamo si sono discostati da tale posizione, chiarendo il momento a partire dal quale le addizionali versate sono rimborsabili.

Nel caso in parola, il procedimento in commento nasceva da un diniego parziale di rimborso opposto dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli, la quale, pur riconoscendo in linea generale il diritto del fornitore a vedersi restituite le addizionali, riteneva di non dover corrispondere quelle relative all'energia erogata per il mese di marzo 2010: ciò in quanto, a suo dire, l'incompatibilità del tributo con la Direttiva n. 2008/118/CE si sarebbe verificata solo a partire dalla entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2010 n. 48 (avvenuta il 1° aprile 2010) che, nel recepire la Direttiva 2008/118/CE, avrebbe condizionato la istituzione di eventuali altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa alla sussistenza di "finalità specifiche".

Sul punto, la giurisprudenza unionale ha chiarito cosa si intenda per "finalità specifica" precisando che "... una finalità specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 è una finalità che non sia puramente di bilancio" (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23).

E invero, di tale finalità specifica erano del tutto carenti le addizionali provinciali così come istituite dallo Stato italiano con l'art. 6 del D. L. 511/1988. Le addizionali in questione, infatti, non perseguivano una determinata finalità ma avevano il solo scopo di garantire un extragetto agli enti destinatari.

Ebbene, accogliendo integralmente le ragioni fatte valere dal fornitore che ha proposto ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria afferma che la posizione delle Dogane è del tutto errata in quanto non considera che il contrasto tra la disciplina nazionale e quella comunitaria sussisteva sin da prima dell'introduzione della Direttiva 2008/118/CE.

Infatti, è già con la **Direttiva 2003/96/CE, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2004**, che il Legislatore comunitario (in particolare con l'art. 3) ha affermato che i tributi nazionali relativi ai prodotti energetici, che si aggiungono alle accise, devono possedere il requisito della finalità specifica; la succes-



siva Direttiva 2008/118/CE non ha fatto altro, dunque, che riaffermare un principio già espresso in precedenza dal legislatore comunitario e, che pertanto, aveva valore già prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 48/2010.

**L'illegittimità delle addizionali, pertanto, va fatta risalire al momento in cui il legislatore comunitario ha richiesto che anche per queste dovesse sussistere una finalità specifica, non prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.**

Secondo i giudici di primo grado, il fatto che la Direttiva 2008/118/CE sia divenuta applicabile a partire dal 1° aprile 2010 non basta a rendere dovute all'Erario le addizionali riferite ai consumi effettuati prima di tale data, dal momento **che il contrasto delle addizionali con la normativa comunitaria risale alla Direttiva 2003/96/CE, a partire "dalla entrata in vigore delle disposizioni in essa contemplate e, dunque, dal 1° gennaio 2004"**.

Interpretazione, quest'ultima, che era stata inaugurata dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 12142/2022 e 12143/2022 con riferimento alle addizionali richieste dagli uffici delle dogane in sede accertativa e che i giudici bergamaschi estendono anche all'ipotesi di rimborso, rafforzando un orientamento già espresso da qualche corte di merito (si veda ad esempio sent. n. 378/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza).

Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo con la pronuncia in esame riconosce il diritto dei fornitori a richiedere all'Erario la restituzione delle addizionali alle accise sull'energia elettrica riferite ai consumi effettuati anche prima del 1° aprile 2010, garantendo così il rimborso pieno di tutto quanto gli stessi hanno dovuto corrispondere ai clienti finali per effetto della condanna civile ed impedendo che essi possano rimanere definitivamente incisi da un tributo, illegittimo, che non erano tenuti a versare.

La sentenza commentata è disponibile in allegato sul sito di QE.

\* **AndPartners Tax and Law Firm**